

D.L. 9-2-2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

Capo III

Semplificazioni per le imprese

Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese

Art. 12 *Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali* ⁽³¹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#), le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. ⁽²⁶⁾

2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: ⁽²⁷⁾

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio; ⁽²⁸⁾

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese;

c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. ⁽²⁹⁾

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'[articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. ⁽³⁰⁾

5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dall'[articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall'[articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'[articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59](#). ⁽²⁶⁾

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'[articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano. ⁽²⁶⁾

(26) Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(27) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(28) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(29) Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(30) Comma inserito dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

(31) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).
